

COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE

La Commissione Imposte Indirette ritiene opportuno richiamare all'attenzione dei Colleghi quella che può definirsi a chiare lettere una assoluta novità nella gestione dei debiti / crediti IVA e che, con una prassi ormai usuale, è stata fatta scivolare tra le maglie delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione 2019, senza essere preceduta da alcun intervento normativo o giurisprudenziale.

Stiamo parlando del principio enunciato a pagina 45 delle istruzioni della dichiarazione IVA 2019 (rigo VL 30). Il passaggio specifico è il seguente: *"...in particolare occorre indicare la quota di imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione delle stesse"* che, letto incrociandolo con quanto previsto per gli ulteriori rigi del quadro VL, introduce un principio "compensativo di cassa" dei debiti - crediti d'imposta. Come avranno potuto infatti rilevare i colleghi che hanno già predisposto le dichiarazioni IVA, tipicamente quelle destinate all'utilizzo del credito in compensazione orizzontale, nella modulistica ufficiale e nei conseguenti programmi software, il credito IVA finale dell'anno viene reso disponibile solo parzialmente in presenza di omessi versamenti.

Se ad esempio il contribuente chiude l'anno, o l'ultimo periodo a credito, il credito stesso viene reso disponibile al netto di tutti gli eventuali omessi versamenti periodici precedenti (e non eseguiti entro il 30/04/19) introducendo così due principi che avrebbero meritato una genesi normativa di miglior gerarchia rispetto alla prassi delle istruzioni:

- 1) l'anno IVA si chiude di fatto al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza – vedi 30/04 p.v. rispetto al 2018 – termine ultimo entro il quale eseguire i versamenti da ricomprendere nella relativa dichiarazione per affrancare tutti i crediti;
- 2) le liquidazioni dei primi mesi dell'anno dettate dalla abituale consecuzione accantonamento del debito - riporto del credito sono da considerarsi assolutamente provvisorie, in quanto il credito disponibile al primo gennaio per l'anno entrante, con le nuove modalità di redazione della dichiarazione, potrebbe non essere corrispondente a quello risultante dalla stessa, al di fuori delle consuete ipotesi di modifica di pro rata o modifiche per rettifiche (Articoli 19 e seguenti).

Alcuni commentatori, nel portare all'attenzione dei loro lettori l'argomento, hanno ipotizzato la possibilità di presentazione nel corso del 2019 di dichiarazioni IVA integrative dopo eventuali successivi versamenti di imposta eseguiti dal contribuente, sempre con riferimento all'anno 2018, ad esempio: rateizzazioni spontanee, avvisi bonari etc.. così da rigenerare passo dopo passo quel credito che le omissioni di versamento avevano parzialmente congelato.

La posizione dell’Agenzia, allo stato ancora non supportata da scritti ufficiali, pare invece orientata su un diverso piano, ovvero: considerare il 30 aprile termine perentorio per l’esecuzione dei versamenti, ritenendo quelli successivi già di competenza del 2019, da ricomprendersi nella dichiarazione di tale anno, con un effetto traslativo di riporto del credito che, congelato nel 2018, viene ripristinato pro-quota nell’anno di esecuzione dei versamenti.

Conseguenza logica di quanto precede, è che ogni versamento eseguito successivamente al 30 aprile entra nella sfera IVA dell’anno di effettuazione e non in quello di competenza, escludendo pertanto la possibilità dell’invio di dichiarazioni integrative che rigenerino proporzionalmente il credito originario. Infatti in tale ottica temporale i versamenti successivi al 30 aprile non sono omissioni o fatti sopravvenienti rispetto alla dichiarazione annuale già trasmessa, ma entrando a pieno titolo nella “cassa” 2019 non giustificano l’invio di dichiarazioni integrative (sulle motivazioni che permettono l’invio delle dichiarazioni integrative IVA, si veda l’esauriente interpello 55/2019).

Questi sono gli elementi di fatto ricostruibili al momento; è ovvio che si attende, stante la delicatezza dell’argomento, un pronunciamento ufficiale dell’Agenzia, che peraltro ben difficilmente potrà tornare sui propri passi modificando modello ed istruzioni IVA 2019 a trasmissioni già iniziate.

Commissione Consultiva Imposte Indirette

Dott. Eugenio Vitello (Delegato dal Consiglio), dott. Pierluigi Riva (Coordinatore), dott. Gianluca Arcaini, dott.ssa Emma Cancarini, dott. Giovanni Cenedella, dott.ssa Chiara Cesari, dott.ssa Claudia Contessa, dott. Giovanni Fassini, dott.ssa Sara Rebuschi, dott.ssa Roberta Richiedei, dott. Fausto Ernesto Sala, dott. Andrea Soldera.

Elaborato redatto dal dott. Pierluigi Riva